



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4393/1994 proposto da Massaro Saverio e Cartagena Anna rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Santamaria nello studio del quale sono elettivamente domiciliati in Milano, Galleria Del Corso n. 2;

contro

il Comune di Muggiò, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 5 luglio 1994 con il quale il Comune intimato ha negato la concessione edilizia per la ristrutturazione e l'ampliamento dell'edificio di proprietà dei ricorrenti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

Non si è costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata;

VISTA la memoria prodotta dai ricorrenti;

VISTI gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007 il Ref. Daniele Dongiovanni;

Udito, ai preliminari, l'avv. Marchesi, in sostituzione dell'avv. Santamaria, per i ricorrenti;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Nel luglio 2003, i ricorrenti hanno presentato al Comune intimato istanza per il rilascio della concessione edilizia finalizzata alla ristrutturazione dell'edificio di civile abitazione e l'ampliamento del fabbricato ad uso box per destinarlo ad uso residenziale (come ammesso dal PRG vigente).

Il Comune di Muggiò, in conformità al parere sfavorevole espresso dalla Commissione edilizia, ha negato il rilascio della concessione sul presupposto che gli interventi di che trattasi andavano *“ad insistere a confine con un'industria insalubre di 1° classe senza nessuna possibilità di zone filtro”*.

Avverso tale atto, ed ogni altro a questo connesso, presupposto e consequenziale, hanno proposto impugnativa gli interessati, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, dell'art. 31 della legge n. 1150/1942; eccesso di potere per carenza di motivazione ed illogicità della medesima, carenza di presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà (contrasto con il vigente PRG) e sviamento.

Il Comune intimato ha negato la realizzazione degli interventi di che trattasi quando, nel 1992, ha invece autorizzato l'ampliamento di un altro edificio ad uso residenziale.

Va, poi, osservato che i divieti imposti dagli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (secondo cui le industrie insalubri vanno tenute lontane dalle abitazioni) si rivolgono agli insediamenti industriali e non alle abitazioni né assume alcuna valenza il fatto che l'industria di che trattasi preesista agli immobili residenziali ivi esistenti.

Si osservi, poi, che l'USSL, in sede di pianificazione generale, non ha sollevato alcuna obiezione con riferimento alla destinazione impressa alla zona interessata e, pertanto, non si capisce come mai, nel caso di specie, abbia opposto le obiezioni riportate nel provvedimento impugnato.

Si aggiunga, poi, che l'ufficiale sanitario si è limitato ad affermazioni assertive senza valutare, in concreto, la reale pericolosità della situazione e senza indicare i possibili accorgimenti tecnici da adottare in caso di pericolo.

In prossimità della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria insistendo nell'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2007, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. Le censure sono fondate.

Va, anzitutto, osservato che i ricorrenti, con la richiesta di rilascio della

concessione edilizia, intendevano procedere alla ristrutturazione dell'edificio di proprietà già adibito a civile abitazione e ad ampliare il fabbricato ad uso box per destinarlo, conformemente alle previsioni di PRG, ad uso residenziale.

Il Comune intimato, sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Commissione edilizia, ha negato il rilascio della concessione in ragione della presenza nelle vicinanze di un'industria insalubre.

Al riguardo, va subito osservato che la presenza del predetto insediamento industriale non ha tuttavia impedito ai ricorrenti di continuare ad abitare nell'immobile di che trattasi né ha suggerito all'amministrazione comunale di mutare la destinazione d'uso prevista per quella zona.

Atteso quanto sopra, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato (secondo cui gli interventi di che trattasi andrebbero *“ad insistere a confine con un'industria insalubre di 1° classe senza nessuna possibilità di zone filtro”*) risulta contraddittoria proprio in ragione della destinazione riconosciuta in sede di PRG e del fatto che l'immobile era già adibito a civile abitazione.

A ciò si aggiunga che il Comune intimato, con l'atto gravato, si limita a richiamare il parere della Commissione edilizia (che, a sua volta, si fonda sul parere reso dall'Ufficiale sanitario) senza fornire elementi in grado di apprezzare l'effettiva pericolosità della situazione e senza valutare la possibilità di adottare accorgimenti tecnici in grado di limitare gli effetti derivanti dalla presenza nelle vicinanze di un'industria insalubre.

Ciò assume maggiore rilievo se si considera, come rilevato dalla difesa dei

ricorrenti, che il diniego opposto dall'amministrazione comunale al rilascio della concessione edilizia, sostanziandosi in una limitazione delle facoltà connesse all'esercizio del diritto di proprietà, deve essere sorretto da una motivazione esaustiva che dia contezza, in modo logico, delle ragioni che hanno giustificato l'adozione del provvedimento sfavorevole soprattutto in un caso come quello in esame in cui la destinazione residenziale – come detto - era prevista dal PRG e l'immobile dei ricorrenti era già destinato a civile abitazione.

Stando così le cose, il pericolo alla salute pubblica derivante dalla presenza di un'industria insalubre nella zona interessata non può essere risolto impedendo agli interessati di esplicitare, in presenza di una pianificazione urbanistica che lo consente, il proprio diritto di proprietà bensì obbliga il Comune intimato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (TU delle leggi sanitarie), ad adottare le iniziative più opportune a prevenire ed impedire eventuali danni alla collettività (*cf.*, *sul punto*, *Cons. St., sez. V, 3 giugno 1994, n. 587*).

2. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune Muggiò al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese

processuali che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio - Presidente

Daniele Dongiovanni – Referendario est.

Pietro De Berardinis - Referendario